PATTO DI INTEGRITÀ

Nell'ambito delle procedure di affidamento e dell'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni.

PREMESSO CHE

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 individua nei Patti di Integrità uno strumento di prevenzione della corruzione e di promozione della legalità nell'ambito dei contratti pubblici;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni, disciplina l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici secondo i principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e della buona fede;
- l'articolo 16 del D.Lgs. 36/2023 disciplina il conflitto di interessi e gli articoli 94, 95 e 98 disciplinano le cause di esclusione e il grave illecito professionale;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e successive modificazioni, disciplina il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, disciplina il divieto di pantouflage;
- il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali;
- il presente Patto costituisce misura di prevenzione della corruzione e di promozione della legalità nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, in coerenza con le misure previste dalla Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Ministero della Cultura vigente;

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità disciplina gli impegni di correttezza, trasparenza, buona fede e leale concorrenza assunti dagli operatori economici nei confronti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato, di seguito «Amministrazione», nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e della successiva esecuzione dei contratti.

2. Il Patto costituisce parte integrante della documentazione delle procedure alle quali è allegato e, mediante richiamo negli atti contrattuali, integra gli obblighi assunti dall'affidatario.

3. Le disposizioni del presente Patto si applicano agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento, compresi gli affidamenti diretti, secondo le modalità previste dalla documentazione della singola procedura e nel rispetto della struttura del relativo procedimento.

4. Negli affidamenti diretti il presente Patto si applica in quanto compatibile ed è richiamato espressamente negli atti del singolo affidamento, quali, a seconda dei casi, la richiesta di preventivo, la comunicazione trasmessa tramite piattaforma o PEC, la decisione di contrarre o l'atto di affidamento, l'ordine, la lettera commerciale ovvero il contratto. In tali casi, il richiamo al Patto e la relativa accettazione sono effettuati con modalità coerenti con la forma e con la sequenza procedimentale dell'affidamento diretto, ferma restando la necessità che il Patto sia reso conoscibile all'operatore economico interessato.

5. L'accettazione del Patto è richiesta ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, secondo le modalità indicate al successivo articolo 2.

Articolo 2 – Modalità di accettazione

1. L'operatore economico accetta espressamente e integralmente il presente Patto mediante apposita dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione o negli altri modelli dichiarativi previsti dalla documentazione della procedura.

2. L'accettazione resa attraverso i modelli debitamente sottoscritti secondo le modalità previste dagli atti della procedura non richiede la separata sottoscrizione del presente Patto né la sua autonoma allegazione alla documentazione amministrativa da parte dell'operatore economico.

3. In caso di partecipazione in forma raggruppata, consortile o aggregata, l'accettazione è resa dai soggetti tenuti alla presentazione delle relative dichiarazioni, secondo quanto stabilito dalla documentazione della procedura e dalla normativa vigente.

4. L'omissione, l'incompletezza o l'irregolarità della dichiarazione di accettazione del Patto è soggetta alle disposizioni sul soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023, nei limiti e alle condizioni ivi previsti. Resta ferma la distinzione tra irregolarità della dichiarazione e mancata assunzione degli impegni sostanziali previsti dal Patto.

Articolo 3 – Obblighi dell'operatore economico

1. L'operatore economico si impegna a:

a) rispettare i principi di correttezza, trasparenza, buona fede e leale concorrenza;

b) non offrire, promettere o corrispondere, direttamente o indirettamente, denaro, vantaggi o altre utilità a dipendenti pubblici o a terzi allo scopo di influenzare indebitamente la procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;

c) non porre in essere accordi, intese o pratiche anticoncorrenziali idonei ad alterare il confronto competitivo;

d) non esercitare indebite pressioni o interferenze nei confronti dei soggetti coinvolti nella procedura o nell'esecuzione del contratto, anche mediante intermediari;

e) comunicare tempestivamente all'Amministrazione le situazioni di conflitto di interessi di cui sia a conoscenza e che siano rilevanti ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 36/2023;

f) segnalare tempestivamente, attraverso i canali competenti e secondo la normativa applicabile, eventuali tentativi di illecito o indebite interferenze di cui venga a conoscenza nell'ambito della procedura o dell'esecuzione contrattuale;

g) rendere dichiarazioni veritiere, complete e aggiornate, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023;

h) rispettare le disposizioni dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, impegnandosi a non instaurare rapporti di lavoro o conferire incarichi in violazione del divieto ivi previsto;

i) assicurare, per quanto di rispettiva pertinenza, il rispetto degli obblighi del presente Patto da parte dei subappaltatori e dei subcontraenti coinvolti nell'esecuzione del contratto, mediante l'inserimento di apposite clausole nei relativi rapporti contrattuali, ferme restando le disposizioni dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 e gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente.

2. Gli impegni previsti dal presente articolo si applicano per tutta la durata della procedura e, in caso di affidamento, dell'esecuzione contrattuale.

Articolo 4 – Impegni dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si impegna a:

a) operare nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento;

b) applicare il presente Patto in modo coerente con la normativa sui contratti pubblici e con i principi di proporzionalità, parità di trattamento e tutela della concorrenza;

c) adottare le misure organizzative previste dal vigente PIAO del Ministero della Cultura in materia di prevenzione della corruzione e gestione dei conflitti di interessi;

d) verificare eventuali violazioni attraverso un'adeguata istruttoria, assicurando il contraddittorio nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

e) adottare le conseguenti determinazioni sulla base di una valutazione concreta e adeguatamente motivata.

Articolo 5 – Violazioni e conseguenze

1. Le violazioni degli obblighi previsti dal presente Patto sono valutate dall'Amministrazione in relazione alla natura e alla gravità dei fatti, alla loro incidenza sulla regolarità della procedura o sull'esecuzione del contratto e alle disposizioni normative applicabili.

2. Le violazioni degli obblighi previsti dal presente Patto possono comportare l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, secondo quanto espressamente previsto dalla documentazione di gara, previa valutazione della natura e della gravità della violazione e nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Le medesime condotte possono altresì assumere rilevanza ai sensi degli articoli 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023, esclusivamente quando ricorrano i presupposti previsti dalle rispettive disposizioni.

3. Prima dell'adozione delle determinazioni conseguenti alle violazioni accertate, l'Amministrazione svolge un'adeguata istruttoria e valuta, secondo la disciplina applicabile, le osservazioni dell'operatore economico, la gravità della condotta, la sua incidenza sull'affidabilità professionale e le eventuali misure correttive adottate.

4. In relazione alla fase della procedura o dell'esecuzione contrattuale, nonché alla natura e alla gravità della violazione accertata, l'Amministrazione adotta i provvedimenti consentiti dalla normativa vigente, compresi, ove ne ricorrano i presupposti, l'esclusione dalla procedura, i provvedimenti conseguenti sull'aggiudicazione, la risoluzione del contratto e le segnalazioni alle Autorità competenti.

5. Le conseguenze previste dal presente articolo sono applicate nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità, adeguatezza e motivazione, senza automatismi incompatibili con la disciplina vigente.

6. Restano ferme le ulteriori conseguenze previste dalla legge in relazione alle specifiche condotte accertate.

Articolo 6 – Efficacia e durata

1. Il presente Patto vincola l'operatore economico dalla valida accettazione resa nell'ambito della procedura di affidamento e, in caso di aggiudicazione o affidamento, per tutta la durata dell'esecuzione del contratto, fino al completamento delle relative obbligazioni.

2. Gli obblighi del presente Patto continuano ad applicarsi, per quanto pertinenti, alle prestazioni eseguite nell'ambito del contratto, comprese quelle derivanti da modifiche contrattuali, proroghe e opzioni legittimamente esercitate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli atti contrattuali.

3. Restano ferme le disposizioni di legge che prevedono obblighi o conseguenze destinati a produrre effetti anche successivamente alla conclusione del rapporto contrattuale.

Articolo 7 – Segnalazioni e disposizioni finali

1. Le segnalazioni relative a possibili violazioni possono essere effettuate attraverso i canali istituzionali competenti. Quando ricorrono i presupposti previsti dal D.Lgs. 24/2023, si applicano le relative disposizioni in materia di riservatezza e protezione del segnalante.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Patto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2023, del Codice Civile e della normativa vigente.

3. Restano ferme le competenze del giudice amministrativo nei casi previsti dalla legge. Per le controversie devolute alla giurisdizione ordinaria si applicano le disposizioni vigenti in materia di competenza territoriale.

ROSA QUATTRONE
MINISTERO DELLA CULTURA
29.10.2026 11:07:40
GMT+01:00

ANTONELLA RANALDI
MINISTERO DELLA CULTURA
28.10.2026 21:33:17
GMT+01:00